

Roma, 1 aprile 2022
Prot. N. 117/2022/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Nota conversione in legge decreto legge 4/2022 c.d. Sostegni ter

Care colleghe e cari colleghi,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto legge 4/2022, che vi inviamo in allegato, illustrandovi di seguito le novità di interesse per i settori che rappresentiamo.

Sanità

L'art. 20-ter estende a tutti i dipendenti del ruolo sociosanitario l'applicazione della normativa transitoria per la stabilizzazione del personale impiegato durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021).

Nello specifico, la normativa era già applicabile agli operatori socio-sanitari, ma con la modifica in esame viene estesa anche agli altri profili inquadrati nel ruolo sociosanitario dall'art. 34, comma 9-ter, del Dl. 73/2021 ovvero **assistenti sociali e sociologi**.

Dunque, alla luce di ciò, si ricorda che dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, gli enti e le aziende del Ssn, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato il personale del ruolo sanitario e i dipendenti appartenenti al ruolo sociosanitario, compresi quelli non più in servizio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Il personale in questione deve essere stato reclutato attraverso procedure concorsuali oppure attraverso le selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 2-ter, Dl 18/2020.

L'art. 11 dispone un incremento pari a 400 milioni di euro del Fondo già istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 16, comma 8-septies, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è destinato al riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Si precisa che l'ulteriore incremento del Fondo pur essendo stanziato nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguarda le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti. Il riparto del fondo è definito sulla base di apposita intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (riguardo alla iniziale dotazione di 600 milioni per il 2021, l'intesa è stata sancita nella seduta del 20 dicembre 2021).

Segretari comunali

Al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti nel PNRR, **a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo PNRR**, l'art. 12-bis introduce le seguenti novità in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali:

- le assunzioni di segretari sono autorizzate per un numero di unità pari al **120% di quelle cessate dal servizio** nel corso dell'anno precedente (in luogo del 100% attualmente previsto);
- il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla **fascia professionale immediatamente superiore** aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili fino a 12. Si ricorda che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. 165/2001 è possibile adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della mansione superiore, nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. I criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Infine, viene stabilito che per il periodo di effettiva prestazione **il segretario ha diritto al trattamento economico previsto per la sede superiore**.

Si prevede, inoltre, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:

- che il corso-concorso di formazione **ha la durata di 4 mesi** ed è seguito da **un tirocinio pratico di 4 mesi** presso uno o più comuni (anziché una durata di 18 mesi e un tirocinio di 6 mesi come previsto dall'art. 13, co. 2, del dPR 465/1997). Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 16-ter, co. 1, del DL 162/2019 ovvero che durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato è tenuto, a pena di cancellazione dal relativo Albo nazionale, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati anche con modalità telematiche.
- una quota pari al 50% dei posti del concorso pubblico per l'accesso alla carriera, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per le quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

Disciplina assunzionale nelle Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi

L'articolo 13, comma 5 ter, riconferma la possibilità fino a tutto il 2024 per le unioni dei comuni, consorzi, e comunità montane di sostituire i dipendenti cessati dal servizio nel corso dello stesso anno. Tale possibilità era stata introdotta dalla legge n. 56/2019 per il triennio 2019/2021 e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, non era più utilizzabile. La norma oltre ad essere prorogata viene allargata a tutti gli enti territoriali cui non si applicano le nuove regole dettate dall'articolo 33 del d.l. n. 34/2019 che stabiliscono che le capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni siano fissate sulla base della cd sostenibilità finanziaria. Negli altri enti

territoriali, quali le unioni dei comuni, i consorzi, le comunità montane le capacità assunzionali continuano ad essere fissate sulla base del turnover, quindi della utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni nella misura del 100%. Con la nuova disposizione si prolunga la possibilità di utilizzare nel corso dello stesso anno i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale, quindi consentendo che le nuove assunzioni possano essere effettuate entro tempi più rapidi.

Nuove assunzioni e incarichi nelle amministrazioni centrali

L'art. 21-bis comma 3 autorizza il Ministero dell'economia ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, i seguenti profili:

- **25 dirigenti di seconda fascia**, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica;
- 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero;
- 100 unità di personale di Area III – posizione economica F1;
- 60 unità di personale di Area II- posizione economica F2.

Al reclutamento si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), tramite scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali o attraverso procedure di mobilità volontaria.

L'art. 20-quater proroga ulteriormente **fino al 31 ottobre 2022** (anziché al 31 marzo 2022) le disposizioni di cui all'articolo 10 del DL. 18/2020, che consentono all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a un contingente di 100 infermieri.

Dal 1° novembre 2022, l'INAIL può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di 36 mesi, anche in deroga al limite del 50% della spesa sostenuta per contratti flessibili nell'anno 2009 (art. 9, co. 28, DL. 78/2010) **nel numero massimo di 170 unità** di personale, da individuare mediante procedure comparative nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le esperienze professionali svolte.

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro

L'art. 23-quater estende dal 30 settembre **al 31 dicembre 2022** il termine entro il quale l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo **lavoratore somministrato**, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli
